

FOGLIO INFORMATIVO

Contratto di Conferma (Confirming)

Le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico

SEZIONE 1 - Informazioni sulla società

Denominazione: Bcc Factoring S.p.A.

Sede Legale: Via Lucrezia Romana 41/47- 00178 ROMA

Capitale sociale: Euro 18.000.000 interamente versato

Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 08014440583

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 639923

Partita IVA: n. 15240741007

Sito internet: www.bccfactoring.it **Indirizzo di posta elettronica:** info@bccfactoring.it

Numero di telefono: 02- 3343.40.1

Iscritta nell'Elenco Speciale presso Banca d'Italia di cui all'art.106 del D.Lgs N.385/93 con il numero 5:

Codice ABI: 32655

Gruppo Bancario di appartenenza: Società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari.

Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

SEZIONE 2 - Che cos'è il contratto di conferma (Confirming)

Struttura e funzione economica

Il Confirming è un contratto mediante il quale la Società di factoring fornisce al Cliente – titolare di obbligazioni di pagamento verso proprie Società fornitrici nascenti da contratti di fornitura – servizi amministrativi e finanziari. In particolare, la Società di factoring gestisce, amministra e paga alla scadenza, per conto del Cliente, alle Società fornitrici, i crediti preventivamente accettati dal Cliente. Il Cliente può richiedere alla Società di factoring una dilazione, a titolo oneroso, del pagamento dei crediti, corrisposto alla scadenza dalla Società di factoring alle Società fornitrici.

Le Società fornitrici possono comunicare alla Società di factoring la volontà di procedere alla cessione dei crediti accettati dal Cliente.

Principali rischi a carico del cliente

Il Cliente, con la sottoscrizione del contratto di Confirming, riconosce incondizionatamente il proprio debito e conferisce alla Società di factoring mandato irrevocabile di pagamento alla scadenza del credito. Il Cliente non può opporre alla Società di factoring riserve sui crediti preventivamente accettati. Il Cliente garantisce l'esistenza dei crediti ed assume le obbligazioni previste in contratto. Tra i principali rischi vanno tenuti presente: – la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche come contrattualmente previsto; – l'incremento dell'entità del tasso di interesse in relazione all'andamento del parametro di riferimento, quando l'operazione è a tasso variabile; – la presenza in contratto di un valore di tasso minimo fisso (c.d. floor), per cui se la somma algebrica del parametro di indicizzazione e dello spread risulta inferiore a tale minimo, la misura del tasso di interesse non potrà in ogni caso ridursi al di sotto del minimo; – l'applicazione del tasso over maturity in caso di ritardato pagamento.

SEZIONE 3 - Condizioni Economiche Massime Applicabili

(divisore civile 365)

VOCE	DESCRIZIONE	VALORE MASSIMO	CALCOLO
D312	TASSO D'INTERESSE DI DILAZIONE FISSO	7,00%	TRIMESTRALE
D313	TASSO D'INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO (OVERMATURITY) FISSO	7,00%	TRIMESTRALE
D312	TASSO D'INTERESSE DI DILAZIONE INDICIZZATO	7,00%	SOMMA ALGEBRICA DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO E DELLO SPREAD STABILITO CONTRATTUALMENTE. QUALORA LA SOMMA ALGEBRICA DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE E DELLO SPREAD FOSSE PARI AD UN VALORE
D313	TASSO D'INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO (OVERMATURITY) INDICIZZATO	7,00%	INFERIORE ALLO SPREAD, LA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE APPLICATO NON POTRÀ IN OGNI CASO RIDURSI AL DI SOTTO DI UN TASSO MINIMO CONTRATTUALE, PARI ALLO SPREAD. PERIODICITA' TRIMESTRALE
<i>I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1, 3, 6 mesi media mensile, TUS, SOFR, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: il Sole 24 ore. Se previsto contrattualmente, qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo, che il parametro assunto a riferimento presenti un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi, allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.</i>			
TASSO DI MORA	Tasso interessi moratori (art. 5 D.lgs. 231/02 come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell'art. 1 del D.lgs. 192/2012)		Tasso di riferimento BCE +8,000%
Il tasso di Mora, ove applicato, non potrà comunque mai superare il tasso soglia per il trimestre di riferimento, come pubblicato tempo per tempo da Banca d'Italia per la corrispondente categoria di crediti.			
COMMISSIONI			
D104	COMM. FLAT CREDITI DILAZ. LORDE	2,00 %	CALCOLATE SUL MONTECREDITI LORDO NC, DILAZIONATO E NON INCASSATO
D108	COMM.FLAT PER MESI DURATA DILAZIONE	0,50%	CALCOLATA COME IMPORTO NETTO PER MESI DI DURATA
D109	COMMISSIONE DEBITORE LORDE FINE MESE	2,00%	CALCOLATA SU DILAZIONATO NON INCASSATO NETTO
D110	COMMISSIONE MENSILE RITARDATO PAGAMENTO	0.50%	CALCOLATA SUL MONTECREDITI DILAZIONATO E SCADUTO
D114	COMMISSIONI FLAT CONFIRMING	1,50 %	CALCOLATE SU IMPORTO MANDATO NETTO

VOCE	DESCRIZIONE	VALORE MASSIMO	CALCOLO
SPESE			
D150	SPESE HANDLING SU FATTURA O DOCUMENTI SIMILI	€ 25	AL CARICO DA PERCEPIRE PER SINGOLA FATTURA CEDUTA O DOCUMENTO SIMILARE
D202	SPESE HANDLING DOCUMENTI SDD	€ 30	
D203	SPESE INCASSO RIBA	€ 30	
D222	SPESE INSOLUTI RIBA	€ 100	
D223	SPESE PER INSOLUTI SDD	€ 100	
D230	SPESE RICHIAMI RIBA	€ 26	
D239	SPESE RICHIAMI SDD	€ 26	
D404	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	€ 2.500	UNA TANTUM
GIORNI VALUTA			
D502	GG VALUTA LAVOR. PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	15 GG	SUCCESSIVI ALLA VALUTA BANCA

È gratuito l'invio al Cliente da parte della Società di factoring di eventuali comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche.

Riguardo alle richieste di documentazione relative a specifiche/singole operazioni, il Cliente ha il diritto di ottenere, a proprie spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

In Legenda del presente Foglio Informativo vengono descritte le più significative voci contenute nella tabella sopra riportata.

Criteri per la produzione e il pagamento degli interessi debitori posticipati

Gli interessi sono dovuti dal Cliente alla Società di factoring in ragione della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione di pagamento dei crediti.

Calcolo degli interessi: divisore 365/366 per operazioni in euro;

Divisore 360 per operazioni in valuta diversa dall'Euro.

Periodicità di conteggio degli interessi: trimestrale e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti.

Esigibilità interessi: a vista.

Gli interessi saranno contabilizzati separatamente rispetto ai crediti dilazionati. Alla chiusura definitiva del contratto, gli interessi sono immediatamente esigibili.

SEZIONE 4 – Altre condizioni economiche

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo a qualunque titolo dovuta, ed IVA in quanto dovuta. Saranno inoltre a carico del fornitore cedente i costi relativi alle iniziative stragiudiziali e giudiziali connessi al recupero dei crediti pro solvendo o divenuti tali, nonché degli interessi, anche ai sensi del D.Lgs 231 del 9.10.2002, oltre alle spese connesse al recupero ed alla tutela dei crediti vantati dal Factor nei confronti del cedente stesso e di eventuali coobbligati. L'applicazione degli oneri economici avverrà comunque nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo alla categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.bccfactoring.it) della società di factoring o sul sito internet della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm).

SEZIONE 5 – Recesso e reclami

Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni.

Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Cedente deve rimborsare, entro 15 giorni, la propria esposizione.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della società di factoring, anche a mezzo di semplice raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica ai seguenti recapiti:

1. BCC Factoring S.p.A. - Via Esterle, 11 - 20132 Milano
2. **e – mail:** ufficio.reclami@bccfactoring.it
3. **PEC:** reclamibccf@pec.it

L'intermediario deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta entro i 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia, oppure interpellare la società di factoring.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Società www.bccfactoring.it

- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli

appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 un preventivo tentativo di "conciliazione" è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l'altro, all'apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l'Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.), avanzando domanda di mediazione, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia.

SEZIONE 6 – Legenda

Tasso di interesse di dilazione	Tasso annuo, espresso in percentuale, utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente.
Parametro di riferimento o di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Spread	Maggiorazione, espressa in percentuale, del parametro di riferimento
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal Cliente alla società di factoring per i pagamenti operati dallo stesso factor ed a seguito della concessione, da parte di quest'ultimo, di una dilazione per il pagamento del debito.
Credito	a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi. b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
SDD (SEPA Direct Debit) SDD B2B (Business to Business)	Servizio di addebito diretto in euro, in ambito ai paesi aderenti all'area SEPA (Single Euro Payments Area). In particolare, il servizio SDD B2B è rivolto a soli soggetti debitori classificati come "non consumatori" e non prevede il rimborso per il debitore nel caso di operazioni autorizzate.
Giorni franchigia over maturity	Giorni successivi alla scadenza della dilazione entro i quali non maturano interessi per ritardato pagamento (over maturity).
Giorni valuta lavorativi di postergazione inizio dilazione	Giorni pattuiti con il cliente rispetto alla naturale scadenza dei crediti per i quali non viene applicato il tasso di interesse di dilazione

SEZIONE 7 – Eventuale Offerta fuori sede

Da compilare con i **dati del soggetto che entra in contatto con il cliente** (es. dipendente, commerciale, promotore finanziario, agente in attività finanziaria)

Dipendente	
Nome	e
Cognome.....	
Qualifica:	
.....	
Riferimenti:	Telefono:.....e-
mail:.....	

Altro soggetto	
Nome	e
Cognome:.....	
Qualifica:	
.....	
Società:	
.....	
Riferimenti:	Telefono:.....e-
mail:.....	
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti):	
.....	

BCC FACTORING S.p.A.

Sede Legale Via Lucrezia Romana 41/47 – 00178 ROMA

Sede Operativa Via Esterle n.11 - 20132 MILANO

www.bccfactoring.it